



PROCEDURA GESTIONE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

VERSIONE	DATA	OGGETTO / DESCRIZIONE VARIAZIONI
1.0	10 luglio 2023	Implementazione procedura

Sommario

1. SCOPO DELLA PROCEDURA E CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	3
2. DEFINIZIONI	3
3. AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO	4
4. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING	5
4.1. Esclusioni.....	5
4.2. Contenuto delle segnalazioni.....	6
5. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA – PORTALE WHISTLEBLOWING	7
6. GESTORE DELLA SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING	8
7. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA	8
7.1. Chiusura della Segnalazione e comunicazione dei risultati	9
7.2. Reportistica periodica al Consiglio di Amministrazione.....	10
8. MISURE DI PROTEZIONE	10
8.1. Misure di protezione a tutela del Segnalante	10
8.2. Condizioni per l'applicazione delle misure di protezione	11
9. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA RELATIVI ALL'IDENTITA' DEL SEGNALANTE	12
10. SANZIONI	13
11. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA	13

1. SCOPO DELLA PROCEDURA E CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Consapevole del fatto che l'etica aziendale richiede una governance basata su fiducia, trasparenza ed integrità, PIZZIUM S.p.A. (di seguito anche “**PIZZIUM**” o la “**Società**”) incentiva la collaborazione dei propri lavoratori e di soggetti terzi ai fini dell'emersione di fenomeni illeciti, fraudolenti o sospetti e di qualsiasi altra irregolarità o condotta non conforme alla legge e al sistema regolamentare interno della Società.

A tal fine, PIZZIUM ha redatto ed approvato la presente Procedura, parte integrante del corpo normativo interno, con l'intento di consentire al proprio Personale e a tutte le Terze Parti che operano direttamente o indirettamente per conto della Società di segnalare violazioni di disposizioni normative che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'organizzazione.

In particolare, attraverso il presente documento, PIZZIUM si pone l'obiettivo di definire i principi e le regole nonché i ruoli e le responsabilità nell'ambito del processo di gestione delle segnalazioni whistleblowing, in conformità alla Direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, come recepita dal d.lgs.24/2023.

La presente Procedura é conforme alle disposizioni emanate da ANAC¹ e da Confindustria² ed integra il Codice Etico di PIZZIUM nonché il Modello Organizzativo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

2. DEFINIZIONI

“ ANAC ”	L'Autorità Nazionale Anticorruzione
“ Attività istruttoria ”	Attività di verifica condotta dal Gestore della Segnalazione e finalizzata a verificare la veridicità e la fondatezza della segnalazione
“ Decreto 231 ”	Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231 e successive modifiche ed integrazioni
“ Decreto Whistleblowing ”	Il D.lgs. 10 marzo 2023, n.24 e successive modifiche e integrazioni
“ Modello 231 ”	Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, previsto dal Decreto 231, adottato dalla Società
“ Gestore Diretto della segnalazione ”	L'Organo individuato dal Consiglio di Amministrazione incaricato alla ricezione delle segnalazioni ed allo svolgimento degli accertamenti necessari per verificarne il contenuto. L'Organo incaricato del ruolo di Gestore Diretto della segnalazione é indicato nel par. 6.

¹ ANAC ha emanato le *Linee Guida whistleblowing* (approvate con delibera del 12 luglio 2023) e il *Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio* di ANAC (approvato con delibera n.301 del 12 luglio 2023).

² Confindustria ha elaborato una Guida Operativa per gli enti privati circa la nuova disciplina whistleblowing (pubblicata nel mese di ottobre 2023).

"Gestore Alternativo"	Il Soggetto individuato dal Consiglio di Amministrazione che interviene nella ricezione delle segnalazioni e nello svolgimento degli accertamenti necessari in sostituzione del Gestore Diretto, nel caso in cui la segnalazione riguardi uno dei componenti di quest'ultimo. Il soggetto incaricato del ruolo di Gestore Alternativo della segnalazione é indicato nel par. 6.
"Whistleblower" o "Segnalante"	La persona fisica che effettua una segnalazione whistleblowing relativa ad informazioni su violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo, nell'espletamento di attività lavorative o professionali, presenti o passate.
"Facilitatore"	La persona fisica operante all'interno del medesimo contesto lavorativo con il compito di assistere il segnalante nel processo di segnalazione, mantenendo riservata la propria attività di assistenza.
"Persona coinvolta"	La persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata.
"Piattaforma Whistleblowing"	Il Sistema informatico che rappresenta lo strumento per la ricezione e la gestione delle Segnalazioni, con caratteristiche tecniche idonee a tutelare la riservatezza dell'identità del Segnalante anche tramite ricorso a strumenti di crittografia.
"Segnalazione"	La comunicazione scritta o orale, effettuata nelle modalità descritte dalla presente Procedura, contenente informazioni (compresi fondati sospetti) riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'Organizzazione con cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico, ovvero ogni altro elemento riguardante condotte volte ad occultare tali violazioni. Sono rilevanti ai fini della presente procedura le segnalazioni aventi ad oggetto una delle violazioni previste nel par. 4.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO

Ai sensi dell'art. 3 del Decreto Whistleblowing, le segnalazioni possono essere trasmesse al Gestore della Segnalazione individuato dalla Società da parte del whistleblower, individuato tra le seguenti categorie:

- Dipendenti della Società³;
- Lavoratori autonomi, liberi professionisti, collaboratori e consulenti che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
- Fornitori⁴;
- Azionisti da intendersi come le persone fisiche che detengono azioni societarie;
- Persone che, anche di fatto, esercitano funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o

³ Si considerano Dipendenti ai fini del Decreto Whistleblowing: i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, parziale, intermittente, apprendistato, lavoro accessorio, nonché i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali, oltre che i lavoratori in somministrazione, i tirocinanti ed i volontari.

Il segnalante può essere anche un candidato alla posizione lavorativa, un lavoratore in tempo di prova o un ex-dipendente.

⁴ Si considerano per Fornitori ai fini del Decreto Whistleblowing: persone fisiche o giuridiche che forniscono in favore della Società prestazioni di beni o servizi anche in forma non continuativa.

rappresentanza della Società.

4. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING

Le violazioni che possono essere segnalate ai sensi del Decreto Whistleblowing devono avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di PIZZIUM, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo di PIZZIUM, e che consistono in:

1. condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o violazioni del Modello 231 o del Codice Etico, che non rientrano negli illeciti di seguito indicati (le "**Segnalazioni 231**");
2. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali (così come richiamati nel Decreto Whistleblowing) relativi ai seguenti settori:
 - a) appalti pubblici;
 - b) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - c) sicurezza e conformità dei prodotti;
 - d) sicurezza dei trasporti;
 - e) tutela dell'ambiente;
 - f) radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - g) sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - h) salute pubblica;
 - i) protezione dei consumatori;
 - j) tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
3. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, così come indicati nel Decreto Whistleblowing;
4. atti o omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società, così come indicati nel Decreto Whistleblowing;
5. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 2), 3) e 4).

4.1. Esclusioni

Sono previste limitazioni del perimetro applicativo dell'ambito oggettivo delle segnalazioni.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché di informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

A questo si aggiunga che le segnalazioni fondate su sospetti non fondati o voci inerenti fatti personali non costituenti illecito sono escluse dal perimetro della presente Procedura. Ciò in quanto è necessario sia tenere conto anche dell'interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione, sia evitare che la

Società svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose.

Nel campo di applicazione della presente Procedura **NON sono comprese**, altresì:

- a) le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b) le segnalazioni di violazioni che sono già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali riguardanti servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente o da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea nei medesimi ambiti (il dettaglio delle normative è contenuto nell'allegato al d.lgs. 24/2023, Parte II);
- c) le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Un'ulteriore limitazione del perimetro applicativo della presente Procedura riguarda specifiche disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di:

- d) informazioni classificate;
- e) segreto professionale forense e medico⁵;
- f) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali;
- g) materia di procedura penale.

4.2. Contenuto delle segnalazioni

Al fine di facilitare l'attività istruttoria del Gestore della Segnalazione, le segnalazioni dovranno contenere le seguenti caratteristiche minime:

- indicazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto;
- descrizione chiara e completa del fatto;
- indicazione delle generalità o di altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui viene attribuito il fatto segnalato;
- indicazione delle generalità o altri elementi che consentano di identificare eventuali ulteriori soggetti a conoscenza dei fatti segnalati.

⁵ E' prevista la protezione della riservatezza delle comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti («segreto professionale forense») prevista dal diritto nazionale e, ove applicabile, dal diritto dell'Unione, in conformità della giurisprudenza della Corte. Inoltre, non deve essere pregiudicato l'obbligo di mantenere la natura riservata delle comunicazioni tra prestatori di assistenza sanitaria, compresi i terapeuti, e i loro pazienti, nonché la riservatezza delle cartelle cliniche («riservatezza medica»), come previsto dal diritto nazionale e dell'Unione.

La Piattaforma Whistleblowing consente altresì al segnalante di allegare documenti alla segnalazione per fornire al Gestore della Segnalazione elementi ulteriori conoscitivi necessari per condurre l'attività istruttoria.

I requisiti sopra descritti non devono necessariamente essere rispettati contemporaneamente, in considerazione del fatto che il Segnalante può non essere nella piena disponibilità di tutte le informazioni richieste al momento di invio della segnalazione, ma dovranno poter essere ricostruiti nella fase di istruttoria.

I motivi personali o lo status psicologico del Segnalante non rilevano ai fini della presa in carico della Segnalazione.

5. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA – PORTALE WHISTLEBLOWING

La forma scritta

PIZZIUM, conformemente a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing ha implementato una piattaforma informatica che consente la trasmissione in forma scritta di segnalazioni whistleblowing.

La piattaforma garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante, della Persona Coinvolta e della persona comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

La piattaforma è accessibile dal sito web di PIZZIUM all'indirizzo:

<https://whistleblowing.pizzium.com/>

La piattaforma consente, alternativamente, la trasmissione di segnalazione in forma anonima o palese. In entrambi viene garantite la riservatezza del Segnalante.

La piattaforma consente al Segnalante la possibilità di rimanere in contatto con il Gestore della Segnalazione per tutta la durata dell'attività istruttoria grazie ad un sistema di messaggistica interna criptata e accessibile unicamente dal Segnalante e dal Gestore della Segnalazione.

Al momento della trasmissione della segnalazione, la Piattaforma Whistleblowing genera automaticamente una chiave di accesso. Tale chiave deve essere conservata dal Segnalante e deve essere utilizzata per accedere alla Piattaforma Whistleblowing.

Si precisa che, in caso di smarrimento della chiave, il Segnalante non può effettuare l'accesso alla segnalazione. la chiave, infatti, non può essere replicata. Si rammenta quindi che è onere del segnalante averne adeguata cura. In caso di smarrimento, diventa onere del segnalante far presente al Gestore della Segnalazione tale situazione, comunicando ogni informazione utile in merito alla segnalazione di cui ha smarrito la chiave.

La forma orale

Su richiesta del Segnalante⁶, la segnalazione potrà avvenire in forma orale, mediante un incontro diretto

⁶ La richiesta potrà avvenire all'interno della Piattaforma in modo da consentire la riservatezza della richiesta medesima.

fissato entro un termine ragionevole e presso le sedi individuate dalla Società. In questo caso, il Gestore della Segnalazione guiderà il Segnalante nella compilazione della segnalazione nella Piattaforma, al fine di una adeguata gestione della stessa. In alternativa, previo consenso del Segnalante, la documentazione della segnalazione verrà garantita mediante verbale. Nel caso sia redatto un verbale dell'incontro, il Segnalante può verificarlo, rettificarlo e confermarlo sottoscrivendolo prima del suo inserimento nella Piattaforma.

In ogni caso, chi fornisce supporto al Segnalante NON potrà mantenere la chiave di accesso generata dalla Piattaforma, che rimarrà nella esclusiva disponibilità del Segnalante.

Qualora la segnalazione venisse presentata ad un soggetto diverso dal Gestore della Segnalazione, come individuato e autorizzato dalla Società (ad esempio, al proprio Responsabile o superiore gerarchico) questi provvederà a trasmetterla al Gestore entro sette giorni dal suo ricevimento, dando contestuale notizia al Segnalante, ove conosciuto.

Infine, nel caso in cui la segnalazione non riguardi l'ambito oggettivo di cui al precedente par. 4, laddove il segnalante dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione è considerata "segnalazione whistleblowing" e va trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al Gestore della Segnalazione, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. Diversamente, se il segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, detta segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria.

6. GESTORE DELLA SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING

La Società ha previsto di affidare la gestione delle segnalazioni al Gestore Diretto della Segnalazione, organo composto da: l'Organismo di Vigilanza di Pizzium S.p.A. e dal Responsabile Human Resources.

La Società ha previsto l'istituzione di tale canale aggiuntivo per garantire imparzialità e tutela del Segnalante qualora la Segnalazione riguardi proprio il soggetto che riveste il ruolo di Gestore Diretto della Segnalazione. In caso di intervento del Gestore Alternativo, questi svolgerà le medesime funzioni del Gestore Diretto con riferimento alla gestione della segnalazione. Il ruolo del Gestore Alternativo è assegnato all' HR Generalist di Pizzium S.p.A., il quale gestirà la segnalazione insieme al membro del Gestore Diretto non coinvolto.

7. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

Il Gestore della Segnalazione, ricevuta la segnalazione:

- a. informa il Segnalante della presa in carico della segnalazione entro 7 giorni dalla ricezione della stessa, utilizzando il sistema di messaggistica interna presente sulla Piattaforma Whistleblowing⁷;
- b. mantiene le interlocuzioni con il Segnalante, richiedendo, qualora necessario, integrazioni o chiarimenti sul contenuto della segnalazione utilizzando il sistema di messaggistica interna presente all'interno della

⁷ Il Segnalante è tenuto a conservare la chiave di accesso generata dalla Piattaforma Whistleblowing, unico strumento per poter accedere alla segnalazione.

Piattaforma Whistleblowing;

- c. esegue l'attività istruttoria necessaria a verificare la veridicità e fondatezza del contenuto della segnalazione coinvolgendo, qualora necessario, funzioni interne e/o consulenti esterni a tale scopo incaricati (e.g. referenti aziendali, consulenti informatici; agenzie di investigazione privata);
- d. entro 3 mesi dalla ricezione della segnalazione, fornisce riscontro al Segnalante (si veda sul punto Paragrafo 7.1 della presente procedura).

Laddove per dare seguito alla segnalazione si renda necessario condividere con soggetti ulteriori le informazioni relative alla segnalazione, idonee a rivelare l'identità del Segnalante, il Gestore delle segnalazioni, prima di procedere alla condivisione di tali informazioni, provvederà a raccogliere un consenso dal Segnalante alla rivelazione della propria identità secondo le modalità indicate al successivo par. 9 (Obblighi di riservatezza relativi all'identità del segnalante).

Le Segnalazioni (e la documentazione correlata) sono conservate tramite la piattaforma per il tempo necessario al trattamento delle stesse e, comunque, non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale del processo di gestione della Segnalazione.

7.1. Chiusura della Segnalazione e comunicazione dei risultati

Laddove, in esito all'attività istruttoria, venga accertata:

- 1) la non veridicità e fondatezza della segnalazione o la sua inammissibilità (per impossibilità di accertarne i fatti), il Gestore della Segnalazione archivia la segnalazione e lo comunica al Consiglio di Amministrazione della Società per le relative deliberazioni;
- 2) la veridicità e fondatezza della segnalazione, il Gestore della Segnalazione trasmette il relativo report al Consiglio di Amministrazione o ai referenti aziendali preposti, affinché adottino le relative deliberazioni.

Qualora la segnalazione riguardi tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, il report dovrà essere trasmesso al Collegio Sindacale.

A seguito della trasmissione del Report, potranno essere definite ed intraprese dalla Società azioni mitigative e/o correttive, oltre a quelle volte a comminare, se del caso, sanzioni disciplinari in linea con quanto previsto dalla normativa applicabile, dai contratti collettivi di lavoro di riferimento e dalle procedure applicabili a tutela degli interessi della Società (ad es. provvedimenti disciplinari, azioni giudiziarie, interruzione del rapporto in essere).

Riscontro al segnalante

Durante tutta la fase istruttoria, il Gestore della Segnalazione continuerà a mantenere rapporti con il Segnalante, informandolo sullo stato di avanzamento dell'istruttoria, almeno con riferimento ai principali snodi decisionali.

Al fine di garantire la massima trasparenza nella gestione della segnalazione, il Whistleblower potrà sempre accedere alla Piattaforma e conoscere lo status di lavorazione della segnalazione, utilizzando la chiave di accesso che viene generata dalla Piattaforma al termine dell'inserimento della segnalazione.

Entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento, il Gestore della Segnalazione dovrà fornire un riscontro al Segnalante, informandolo del seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione. In ogni caso, terminata l'istruttoria, il Gestore della Segnalazione comunicherà al Segnalante l'esito finale della procedura di segnalazione, che consentirà di chiudere la segnalazione nella Piattaforma, ai fini della corretta conservazione della documentazione.

7.2. Reportistica periodica al Consiglio di Amministrazione

Periodicamente, ed almeno una volta all'anno, il Gestore della Segnalazione trasmette al Consiglio di Amministrazione un report riguardante:

- 1) lo stato di funzionamento della Piattaforma Whistleblowing;
- 2) l'accessibilità della Piattaforma Whistleblowing dal sito web della Società;
- 3) il numero di segnalazioni pervenute ed il relativo stato,

garantendo, in ogni caso, la riservatezza del segnalante e del Soggetto Coinvolto sino alla chiusura dell'attività istruttoria.

Qualora ritenuto necessario, il Consiglio di Amministrazione potrà convocare nel corso delle rispettive riunioni il Gestore della Segnalazione per avere maggiori informazioni sul contenuto del report.

8. MISURE DI PROTEZIONE

8.1. Misure di protezione a tutela del Segnalante

Le Segnalazioni devono essere effettuate in buona fede; resta impregiudicata la responsabilità penale del Segnalante qualora una Segnalazione integri il reato di calunnia o di diffamazione o altre fattispecie di reato.

Ai sensi del Decreto Whistleblowing, al segnalante e ai soggetti collegati sono riconosciute le seguenti garanzie:

- divieto di ritorsione in ragione di una Segnalazione;
- misure di sostegno, che consistono in informazioni, assistenza, consulenza a titolo gratuito da parte di enti del terzo settore indicati in un elenco disponibile sul sito dell'ANAC in merito alle modalità di segnalazione e alle previsioni normative in favore del Segnalante e della Persona Coinvolta;
- protezione dalle ritorsioni, che comprende:
 - o la possibilità di comunicare all'ANAC le ritorsioni che si ritiene di aver subito a seguito di una Segnalazione;
 - o la previsione di nullità degli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione, da far valere anche in sede giudiziaria;
- limitazioni di responsabilità in caso di rivelazione (o diffusione) di violazioni coperte da obbligo di segreto⁸ o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali oppure di informazioni sulle

⁸ Salvo il caso di informazioni classificate, segreto professionale e medico e segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali, per cui resta ferma l'applicazione della relativa normativa.

violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, se al momento della rivelazione (o diffusione) vi fossero fondati motivi per ritenere che la stessa fosse necessaria per svelare la Violazione;

- limitazioni di responsabilità, salvo che il fatto costituisca reato, per l'acquisizione delle informazioni sulle Violazioni o per l'accesso alle stesse;
- sanzioni (come riportate nella presente Procedura, all'interno del Par. 10 - Sanzioni).

Le predette misure di protezione sono estese anche ai seguenti soggetti:

- facilitatori, ossia le persone che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, prestandogli consulenza e sostegno, e che operano all'interno del medesimo contesto lavorativo del segnalante;
- persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado (persone legate da una rete di relazioni sorte in ragione del fatto che esse operano, o hanno operato in passato, nel medesimo ambiente lavorativo del segnalante);
- colleghi di lavoro con rapporto abituale e corrente con il segnalante (soggetti che, al momento della segnalazione, lavorano con il segnalante e con lo stesso hanno un rapporto connotato da una continuità tale da determinare un rapporto di comunanza tra le parti);
- enti di proprietà di chi segnala (enti di cui il soggetto segnalante è titolare in via esclusiva oppure in cui il soggetto detiene la compartecipazione maggioritaria);
- enti per i quali il segnalante lavora (es. dipendente di un'impresa che effettua un servizio di fornitura per PIZZIUUM);
- enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del soggetto segnalante (es. partnership tra imprese).

8.2. Condizioni per l'applicazione delle misure di protezione

Le misure di protezione sopra elencate si applicano al Segnalante e ai Soggetti Collegati a condizione che:

- a. al momento della Segnalazione, l'autore della Segnalazione avesse fondato motivo⁹ di ritenere che le informazioni sulle Violazioni segnalate fossero vere e fondate e rientrassero nell'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing;
- b. la Segnalazione è stata effettuata in conformità a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing.

Le misure di protezione trovano applicazione anche in caso di Segnalazione anonima, se il Segnalante è stato

⁹ Cfr. Art. 16 d.lgs.24/2023. Sullo stesso tema si veda il Considerando 32 della Direttiva, il quale precisa che "Tale requisito è una garanzia essenziale contro le segnalazioni dolose e futili o infondate, in modo da garantire che le persone che, al momento della segnalazione, hanno fornito deliberatamente e scientemente informazioni errate o fuorvianti, siano escluse dalla protezione. Al tempo stesso, tale requisito assicura che la persona segnalante continui a beneficiare della protezione laddove abbia effettuato una segnalazione imprecisa in buona fede. (...). I motivi che hanno indotto le persone segnalanti a effettuare la segnalazione dovrebbero essere irrilevanti al fine di decidere sulla concessione della protezione."

successivamente identificato e ha subito ritorsioni.

Si considera una **ritorsione** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, che provoca o può provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. In particolare, per ritorsioni si intendono le fattispecie previste dall'art. 17 del Decreto Whistleblowing, tra cui le seguenti fattispecie, che si riportano a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a. il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b. il mutamento di funzioni;
- c. il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- d. la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- e. la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi.

Nel caso in cui il Segnalante o un altro soggetto tutelato dalla presente Procedura ritenesse di avere subito una ritorsione, si raccomanda di trasmettere la comunicazione all'Autorità Nazionale Anti Corruzione, competente per gli accertamenti che la legge attribuisce all'Autorità, attraverso il modulo della piattaforma informatica disponibile nel sito istituzionale di ANAC, come indicato nel paragrafo 11 (Canale di segnalazione esterna). È importante, quindi, che chi ha subito una ritorsione non trasmetta la comunicazione a soggetti diversi da ANAC per non vanificare le tutele che la normativa garantisce, prima fra tutte, la riservatezza.

Tale disciplina non si applica, per definizione, alle segnalazioni anonime essendo preordinata a tutelare il segnalante da rischi di ritorsioni. Tuttavia, essa può trovare applicazione qualora a seguito di una segnalazione anonima venga svelato il nome dell'informatore, che potrà chiedere di avvalersi della tutela prevista dal Decreto Whistleblowing.

9. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA RELATIVI ALL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE

L'identità della persona Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

Si ricorda che la **tutela della riservatezza** del soggetto Segnalante viene assicurata anche in ambito giurisdizionale e disciplinare.

La divulgazione dell'identità della persona Segnalante e di qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui svelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante è ammessa solo qualora ciò rappresenti un obbligo necessario e proporzionato imposto dalla legge applicabile nel Paese di riferimento, nel contesto di indagini da parte delle autorità nazionali o di procedimenti giudiziari, anche al fine di salvaguardare il diritto della difesa della persona coinvolta.

In deroga all'obbligo di riservatezza, l'identità della persona segnalante potrebbe essere rivelata nel rispetto della normativa vigente.

In ogni caso, anche laddove la normativa vigente consentisse la possibilità di rivelare l'identità del Segnalante, prima della divulgazione di tali informazioni, è necessario acquisire il suo **consenso espresso** e comunicargli in forma scritta le motivazioni alla base della necessità di disvelare la sua identità.

La Società è altresì tenuta a tutelare l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona Segnalante.

10. SANZIONI

È soggetto a sanzioni pecuniarie (da 10.000 a 50.000 euro) chiunque si renda responsabile di una delle seguenti condotte:

- compimento di atti di ritorsione ai danni del Segnalante o delle Persone Collegate in relazione a Segnalazioni;
- ostacolo o tentato ostacolo all'effettuazione della Segnalazione;
- violazione degli obblighi di riservatezza previsti dalla Procedura e dal Decreto Whistleblowing;
- mancata istituzione dei canali di Segnalazione secondo i requisiti previsti dal Decreto Whistleblowing;
- mancata adozione di una procedura per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni omancata conformità della stessa al Decreto Whistleblowing;
- mancata verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute.

Per tutte le condotte sopra elencate sono, inoltre, applicabili le sanzioni disciplinari previste dal Modello 231.

È, inoltre, prevista l'irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti del Segnalante quando (fuori da specifici casi previsti dal Decreto Whistleblowing) è accertata in capo allo stesso: (i) anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria ovvero (ii) la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

11. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA

Ove ricorrano specifiche condizioni, il Segnalante può effettuare una segnalazione attraverso un canale esterno.

La segnalazione esterna può essere effettuata quando ricorre una delle **seguenti condizioni**:

- il canale interno, pur essendo obbligatorio, non è attivo o non è conforme a quanto prescritto dalla legge;

- il Segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito¹⁰;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che l'Organizzazione non darebbe efficace seguito alla segnalazione interna oppure intravede un rischio concreto di ritorsione in caso di segnalazione interna;
- la persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

È onere della persona segnalante valutare la ricorrenza di una delle situazioni elencate sopra prima di procedere ad effettuare una segnalazione esterna.

Le segnalazioni esterne sono effettuate dal Segnalante direttamente all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), mediante i canali appositamente predisposti. Si tratta di:

- Piattaforma informatica, a cui è possibile accedere tramite il portale dei servizi ANAC al seguente url: <https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/>
- Segnalazioni orali
- Incontri diretti fissati entro un termine ragionevole

Nel sito istituzionale di ANAC, cliccando il link alla pagina dedicata, si accede al servizio dedicato al “*whistleblowing*” (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>), ove si trovano indicazioni chiare e facilmente accessibili relative al canale, ai soggetti competenti cui è affidata la gestione delle segnalazioni, nonché alle procedure.

Si rimanda alle Linee Guida ed al sito ufficiale di ANAC per ogni ulteriore informazione circa l'utilizzo di tale canale di segnalazione esterna.

¹⁰ Sul punto si deve ricordare che le segnalazioni esterne possono essere indirizzate ad ANAC solo se si tratta di violazioni che rientrano nell'ambito oggettivo delle segnalazioni, di cui al par. 4 della Procedura, come richiamato ai punti 2, 3, 4, 5.